CNEL - CNEL - CNEL - 0001271 - Uscita - 01/04/2025 - 10:30

N. 1 - 2025

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

DISEGNO DI LEGGE

AI SENSI DELL'ART. 99, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

Disposizioni in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona

---

Approvato dall'Assemblea del 27 marzo 2025

[Omissis]

CNEL - CNEL - CNEL - 0001271 - Uscita - 01/04/2025 - 10:30

Relazione

L'Assemblea del CNEL, conformemente alle attribuzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere f) e g), della legge 30 dicembre 1986, n. 936, ha adottato nella seduta del 24 novembre 2024 un articolato documento recante "*Osservazioni e Proposte in materia di programmazione delle politiche sociali e rete integrata dei servizi*", nel cui ambito è prevista l'elaborazione di una ricerca sul ruolo delle aziende pubbliche di servizi alla persona istituite a livello regionale in attuazione del decreto legislativo 207/2001, anche ai fini della presentazione di un disegno di legge di iniziativa del CNEL.

Giova evidenziare in proposito che l'ultima indagine svolta in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (di seguito, IPAB) risale ormai al 1998.

E' infatti in questo anno che il Dipartimento degli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio istituì un apposito gruppo nazionale di studio in previsione della predisposizione della riforma dei servizi sociali, poi tradottasi nella legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" e nel successivo decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, recante "*Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328*".

In quella sede emerse ancora una volta il fondamentale ruolo che le IPAB rivestivano nel settore dei servizi socio-assistenziali sia in termini quantitativi che qualitativi, con oltre 4.400 istituzioni esistenti sul territorio nazionale, un patrimonio immobiliare di circa 50 mila miliardi e più di 60 mila operatori, dei quali più di 2 terzi addetti all'assistenza.

Come è noto il *decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207*, di attuazione dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ha avviato i processi di trasformazione delle IPAB in enti di diritto privato (fondazioni o associazioni riconosciute) o in aziende di servizi alla persona (ASP).

Queste ultime, a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione intervenuta nel 2001, sono state successivamente oggetto di specifiche disposizioni normative adottate dalla maggioranza delle rispettive Regioni di appartenenza che, in coerente applicazione del quadro di riferimento fornito dall'articolo 10 della legge e dal suddetto decreto legislativo n. 207/2001, hanno provveduto a finalizzare la riforma, ma senza ovviamente intervenire su aspetti generali di residua competenza normativa nazionale. Peraltro ad oggi il processo di trasformazione delle IPAB in ASP non è stato ancora finalizzato da alcune Regioni (tra cui in particolare la Calabria, la Regione siciliana e il Veneto) per le quali resta tuttora

CNEL - CNEL - CNEL - 0001271 - Uscita - 01/04/2025 - 10:30

vigente, seppur in via residuale, la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (c.d. legge Crispi) e il relativo regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 (Regolamento di contabilità).

A sua volta, il legislatore nazionale non ha proceduto a contemplare la specificità della natura giuridica delle ex IPAB trasformate in ASP, omettendo spesso di considerarle in numerosi provvedimenti relativi ad ambiti attinenti ai servizi pubblici locali, nonché in via generale aventi correlazione con le politiche sociali.

Giunti ormai a quasi venticinque anni dall'approvazione della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, emerge quindi nuovamente la necessità di procedere ad un intervento normativo volto a porre rimedio a tale carenza, introducendo ogni opportuno richiamo o correlazione nei provvedimenti normativi di riferimento.

Si intende così concorrere, nel pieno rispetto delle competenze attribuite in tale materia alle Regioni, ad integrare e completare un quadro di riferimento generale in grado di rendere quanto più possibile sistemico, sinergico e convergente il significativo apporto che le oltre 500 IPAB ed ASP tuttora censite nell'"*Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi*" (IPA) conferiscono tuttora alla rete dei servizi socio-sanitari, dal grado di compiuta e reale integrazione nei rispettivi sistemi locali, alla effettiva partecipazione alla elaborazione e alla programmazione dei piani sociali territoriali, alla loro capacità di produrre innovazione progettuale.

Entrando nello specifico, l'articolo 1 del presente disegno di legge prevede alcune modifiche e integrazioni al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, disponendo innanzitutto la reintroduzione del regime di esenzione previsto dall'articolo 4, comma 4, del citato decreto, degli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva.

Tale provvedimento si rende necessario proprio nella considerazione di non penalizzare in maniera discriminatoria le IPAB non ancora trasformatesi in ASP o soggetti giuridici di diritto privato a causa del persistente ritardo dei rispettivi legislatori regionali. Parimenti all'articolo 7 del citato decreto legislativo si prevede l'inserimento di un periodo che chiarisce come le designazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche negli organi di amministrazione delle ASP non determino gli effetti di cui al decreto legislativo n. 118/2011.

Giova evidenziare che la disposizione in argomento è volta ad assicurare adeguata corrispondenza e parità di trattamento rispetto alle IPAB trasformatesi in persone giuridiche di diritto privato in applicazione proprio del decreto legislativo n. 207/2001 e delle relative disposizioni regionali.

CNEL - CNEL - CNEL - 0001271 - Uscita - 01/04/2025 - 10:30

Di questa necessità non si era dato opportuno e necessario conto per le ex IPAB trasformatesi in persone giuridiche di diritto privato in sede di definizione del Codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017, talché successivamente con un nuovo provvedimento, in sede di trasformazione del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazioni per le imprese e la pubblica amministrazione*" con l'art. 11–*sexies* ("*disposizioni urgenti in materia di enti del terzo settore*") è stata introdotta una modifica all'articolo 4, commi 2 e 3, del già citato decreto legislativo n. 117/2017 chiarendo, ai soli fini ordinamentali, che i soggetti di diritto privato risultanti dai processi di trasformazione delle IPAB derivanti dall'attuazione del decreto legislativo n. 207/2001 siano escluse dall'ambito di applicazione del Codice del Terzo settore.

Poiché tale modifica non ha riguardato le ex IPAB trasformatesi in aziende di servizi alla persona, con l'articolo in questione, si intende porre rimedio a tale ingiustificata disparità.

Sebbene infatti le aziende di servizi alla persona non siano in alcun caso contemplate o annoverate tra i soggetti inseriti nell'"*Elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche*" (*Settore S.13*) predisposto ed aggiornato annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, recante "*Legge di contabilità e di finanza pubblica*" in applicazione del Sistema europeo dei conti (*Regolamento Ue del Parlamento europeo e del Consiglio n. 549/2013, SEC 2010*) e della guida metodologica ed operativa fornita dal *Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010*, pubblicato da Eurostat (Edizione 2019), e non risultando quindi soggetti ai vincoli del patto di stabilità, in alcuni casi vengono erroneamente inseriti nei perimetri di consolidamento dei bilanci degli enti locali e/o della regione di riferimento territoriale (ponendo eventuali vincoli sui beni patrimoniali delle ex IPAB che provengono nella loro totalità da atti di liberalità di privati e sono stati conferiti da questi ultimi al precipuo ed esclusivo scopo di concorrere in via diretta o indiretta al perseguimento degli scopi statutari in conformità alle relative tavole di fondazione).

Si rammenta infatti che, secondo il SEC 2010, il Settore S.13 "*è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito della ricchezza del Paese*" (paragrafo 2.111).

Va in proposito specificato che le aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo n. 207/2001 non sono incluse nel già citato "*Elenco ISTAT*" in quanto non sono annoverabili in alcuna delle tipologie descritte al paragrafo 2.112 del SEC: *a) entità*

CNEL - CNEL - CNEL - 0001271 - Uscita - 01/04/2025 - 10:30

pubbliche che in forza di una legge esercitano un potere giuridico su altre unità nel territorio economico e gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita; b) società o quasi-società controllate da un'amministrazione pubblica, a condizione che la loro produzione consista prevalentemente in beni e servizi non destinabili alla vendita, ovvero che i proventi derivanti da vendite o entrate ad esse assimilabili non riescano a coprire almeno la metà dei costi di esercizio; c) istituzioni senza scopo di lucro riconosciute come entità giuridiche indipendenti che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita e che sono controllate da amministrazioni pubbliche; d) fondi pensione autonomi per i quali la contribuzione è obbligatoria e la fissazione e approvazione dei contributi e delle prestazioni sono gestite da amministrazioni pubbliche. Ed infatti i servizi prodotti e/o erogati dalle ASP sono nella maggior parte dei casi destinati alla vendita libera sul mercato (es: case di riposo, asili nido, residenze sanitarie assistenziali, etc.) e non usufruiscono in alcun modo di forme di finanziamento pubblico, in quanto eventuali sussidi o aiuti a carico della finanza pubblica sono erogati o attribuiti non alle ASP ma esclusivamente a un numero, peraltro estremamente limitato, di soggetti fragili che presentano requisiti di svantaggio sociale o disagio economico (in base all'ISEE) i quali decidono autonomamente di usufruire dei servizi erogati dalle ASP o da altri soggetti privati o appartenenti al terzo settore sulla base di proprie autonome preferenze, vicinanza della struttura, tariffe etc.

La decisione assunta in questi casi da alcuni enti locali è evidentemente riconducibile al fatto che l'ente locale ritiene di qualificare – nonostante il decreto legislativo n. 207/2001 non le disciplini come tale – quali "*enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011*", senza però considerare in alcun modo che le designazioni negli organi di amministrazione delle ASP di pertinenza dei soggetti di diritto pubblico (enti locali e regioni) vengono effettuate non in forza di disposizioni che collegano tali designazioni all'esercizio di un potere di controllo analogo, ma esclusivamente in virtù di disposizioni testamentarie o volontà dei fondatori delle dette ex IPAB di prevedere la designazione di rappresentanti delle istituzioni e degli enti locali, senza realizzare quindi un rapporto di dipendenza funzionale assimilabile al citato decreto legislativo n. 118/2011.

In considerazione di quanto sopra ampiamente argomentato, attraverso l'articolo di legge in questione si propone quindi di chiarire in via definitiva, come già avvenuto per le ex IPAB trasformate in fondazioni o associazioni riconosciute, che la "*nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima*".

CNEL - CNEL - CNEL - 0001271 - Uscita - 01/04/2025 - 10:30

Tale concetto è ripetuto e rafforzato anche nelle modifiche che si propone di introdurre con l'articolo 2 del disegno di legge, che in coerente continuità con quanto già avvenuto in sede di approvazione del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ribadisce, attraverso l'introduzione di un ulteriore comma, anche per le aziende di servizi alla persona risultanti dai processi di trasformazione delle IPAB avvenuti in attuazione del decreto legislativo n. 207/2001, conferma in maniera espressa l'esclusione del controllo analogo da parte delle amministrazioni pubbliche designanti.

Il terzo articolo del disegno di legge è volto poi a colmare una evidente lacuna del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il "*Codice delle leggi antimafia*", nella parte in cui disciplina il procedimento di destinazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. In particolare, la normativa vigente non prevede la possibilità, per l'ente territoriale titolare dell'immobile confiscato, di trasferirne la proprietà alle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al Capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, né menziona espressamente tali Aziende tra i soggetti (enti del Terzo settore, cooperative sociali, enti parco, ecc.) ai quali l'ente territoriale, o la stessa *Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata* (ANSBC), possono assegnare l'immobile in concessione. E' questa una esclusione del tutto irragionevole, ove si consideri che l'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 recante *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*, ha disposto l'inserimento delle ex IPAB ed ora ASP nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali, che si tratta di aziende alla cui *governance* istituzionale concorrono, attraverso le designazioni di rappresentanti negli organi di amministrazione, gli stessi enti territoriali e che le ASP hanno, quale esclusiva finalità, proprio l'erogazione di servizi alla persona, operando in campo sociale senza alcun fine di lucro al pari degli enti del Terzo settore.

Peraltro tale questione è stata già oggetto di appositi ordini del giorno, approvati dalla Camera dei Deputati in ben due distinte e diverse occasioni e sempre con il parere favorevole del Governo, anche sulla base di specifiche progettualità di elevato valore promosse da alcune ASP fin dalla fase di sequestro preventivo dei beni disposta dal Tribunale competente nell'ambito di specifici accordi di cooperazione sottoscritti ai sensi della legge n. 241/1990 con il Tribunale e gli enti locali di riferimento.

Ci si riferisce, nella fattispecie, all'ordine del giorno n. 9/1517/10 a firma dell'On. Alessandro Battilocchio approvato con parere favorevole del Governo in data 7 novembre 2023 ed ordine del giorno n. 9/01902-A/008 presentato dall'On. Simonetta Matone ed altri 41 parlamentari ed accolto dal Governo nella seduta del 16 luglio 2024.

Anche l'articolo 4 del disegno di legge pone rimedio ad una dimenticanza del legislatore

CNEL - CNEL - CNEL - 0001271 - Uscita - 01/04/2025 - 10:30

nazionale, stabilendo che all'articolo 14 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" sia contemplata, limitatamente ai servizi indicati dal comma 1, lettera *d)*, tra le modalità di gestione anche quella da realizzarsi attraverso le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui al Capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, equiparandole così alle aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Sempre il citato articolo prevede poi l'introduzione nel medesimo decreto legislativo di un ulteriore articolo rubricato "*Accordi di cooperazione con le ASP*", il quale riconosce espressamente la possibilità in capo agli enti locali di attivare con le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) appositi accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, regolati dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica, purché siano rispettate precise condizioni e modalità, tra cui in particolare l'obbligo che le risorse pubbliche da mettere eventualmente a disposizione delle aziende pubbliche di servizi alla persona non risultino, complessivamente considerate, superiori al rimborso dei costi, variabili, fissi e durevoli previsti ai fini dell'esecuzione dell'accordo di cooperazione.

L'articolo 5 del disegno di legge interviene sull'articolo 1, comma 759, lettera *a)*, della legge 27 novembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", citando espressamente le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui al Capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, tra i soggetti ammessi all'esenzione dell'IMU, già accordata sulla base di specifici provvedimenti di natura regolamentare emanati dalla competente Agenzia delle Entrate.

L'articolo 6, infine, prevede, anche in considerazione della esclusione dei bilanci delle ASP dal conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche e della conseguente necessità di pervenire ad una quantificazione quanto più esaustiva delle risorse complessivamente immesse nella rete integrata dei servizi sociali, un'attività di monitoraggio costante sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle aziende pubbliche di servizio alla persona, che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è tenuto a svolgere nell'ambito della Relazione di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, prevedendo anche l'applicazione della valutazione di impatto generazionale (VIG).

Si evidenzia, da ultimo, che il presente disegno di legge non comporta nessun impatto in termini finanziari sul bilancio dello Stato.

CNEL - CNEL - CNEL - 0001271 - Uscita - 01/04/2025 - 10:30

Disegno di legge

Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207)

1. Al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 recante "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328", sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 4, le parole "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2028";

b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole "consiglio di amministrazione" sono inserite le seguenti:
"per i cui componenti la nomina, anche ove effettuata dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si configura come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di queste ultime".

Articolo 2

(Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive

CNEL - CNEL - CNEL - 0001271 - Uscita - 01/04/2025 - 10:30

modificazioni, recante "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"*2-bis. Non sono altresì enti del Terzo settore le aziende di servizi alla persona (ASP) derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza in attuazione del Capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 recante "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328" e per le quali la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima*."

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*", sono apportare le seguenti modifiche:

CNEL - CNEL - CNEL - 0001271 - Uscita - 01/04/2025 - 10:30

a) all'articolo 41-ter, comma 1, le parole "*associazioni indicate nell'articolo 48, comma 3, lettera c)*", sono sostituite dalle seguenti "*associazioni, enti ed aziende pubbliche indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c)*";

b) all'articolo 41-ter, comma 2, lettera *g)*, le parole "associazioni individuate nell'articolo 48, comma 3, lettera *c)*", sono sostituite dalle seguenti "*associazioni, enti ed aziende pubbliche indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c)*";

c) all'articolo 48, comma 3, lettera *c)*, il quinto periodo è sostituito dal seguente:

"*Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene, trasferirlo a titolo gratuito al patrimonio indisponibile di aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al Capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, operanti sul territorio o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad enti del terzo settore (ETS) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al Capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e*

CNEL - CNEL - CNEL - 0001271 - Uscita - 01/04/2025 - 10:30

cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali".

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201)

1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, dopo le parole "gestione in economia" sono inserite le seguenti: *"attraverso aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui al Capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207,";*

b) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

CNEL - CNEL - CNEL - 0001271 - Uscita - 01/04/2025 - 10:30

"Articolo 18 bis
(Accordi di cooperazione con le aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. In attuazione dei principi di cooperazione tra i diversi soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali, gli enti locali possono attivare con le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) appositi accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, regolati dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica.

2. La scelta di cui al comma 1 deve essere motivata, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 3, della presente legge con specifico riferimento alla sussistenza delle circostanze che, nel caso concreto, determinano la natura effettivamente collaborativa del rapporto e agli effettivi benefici che tale soluzione comporta per il raggiungimento di obiettivi di universalità, solidarietà ed equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi in cui le risorse pubbliche da mettere a disposizione delle aziende pubbliche di servizi alla persona risultino, complessivamente considerate, superiori al rimborso dei costi, variabili, fissi e durevoli

CNEL - CNEL - CNEL - 0001271 - Uscita - 01/04/2025 - 10:30

previsti ai fini dell'esecuzione dell'accordo di cooperazione".

Articolo 5

(Modifiche alla legge 27 novembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, comma 759, lettera *a)*, della legge 27 novembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", dopo le parole "*dagli enti del Servizio sanitario nazionale,*" sono inserite le seguenti: "*nonché dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui al Capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207,*".

Articolo 6

(Attività di monitoraggio sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle aziende pubbliche di servizio alla persona)

1. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, provvede a svolgere attività di monitoraggio sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle aziende pubbliche di servizio alla persona, anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, della medesima legge, introducendo in tale ambito il modello della valutazione di impatto generazionale (VIG).

CNEL - CNEL - CNEL - 0001271 - Uscita - 01/04/2025 - 10:30